# ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 08/05/2019 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE TRA I COMUNI DI SANT’ELPIDIO A MARE, SERVIGLIANO, MONTAPPONE, MONTE VIDON CORRADO, BELMONTE PICENO.

**Ai sensi del D.P.R. n.160/2010 VISTI**:

* la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
* il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
* l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i.;
* l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. – impresa in un giorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
* l'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, che ha sostituito l'articolo

19 della Legge n. 241/1990 introducendo la «Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA».

* il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59);
* il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
* il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 9 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);
* il D.Lgs. n. 193/2006 e succ. mod. (Codice in materia di protezione dei dati personali);
* il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
* la legge regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011” con cui è stato istituito il “Sistema regionale dei SUAP”
* il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale);
* l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

**DATO ATTO** che:

* i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP in seguito) in forma singola o associata tra loro e che ai fini dello svolgimento in forma

associata di tali funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000;

* i Comuni di Sant’Elpidio a Mare, Montappone, Monte Vidon Corrado hanno sottoscritto in data 09/05/2019 la convenzione per la gestione in forma associata del SUAP, individuando quale capofila il Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM).
* Il Comune di Belmonte Piceno ha richiesto in data 15/07/2019 di poter aderire alla predetta gestione associata del SUAP
* **VISTE** le sotto elencate deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge, con le quali i Comuni attualmente aderenti al primo citato SUAP in forma associata, hanno espresso parere favorevole all’adesione del Comune di Belmonte Piceno alla gestione in forma associata dello sportello SUAP:……………………….…..
* **VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. … del …., esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Belmonte Piceno ha deciso di gestire in forma associata il SUAP aderendo a quello operante e costituito fra i comuni di Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Montappone, Monte Vidon Corrado, Belmonte Piceno e contestualmente ha approvato lo schema dell’atto aggiuntivo alla convenzione sopra citata.

**TENUTO CONTO** che:

* in esecuzione del DPR 160/2010, il portale “impresainungiorno” - sito web di riferimento per imprese e soggetti da esse delegate - consentirà di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti ed in particolare:
* fornirà servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività;
* curerà la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
* consentirà l'utilizzo della procura speciale, da parte di soggetto delegato dall’impresa, con le stesse modalità previste per la Comunicazione Unica;
* prevederà un sistema (basato sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Dpr 160/2010) per il pagamento di diritti, imposte ed oneri, comunque denominati, relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. I versamenti degli importi previsti avverranno attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale, che costituirà punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicurerà il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo;
* garantirà l’interoperabilità con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli Sportelli Unici.
* il 16.12.2010 è stata stipulata una Convenzione tra Unioncamere e Anci che prevede, tra l’altro:
* forme di gestione congiunta del portale “impresainungiorno” e della modulistica da utilizzare per lo svolgimento degli adempimenti in capo ai SUAP;
* definizione di modalità di interscambio tra il portale con il registro imprese delle Camere di Commercio e i Comuni;
* modalità e regole per l’esercizio della delega (anche non espressa) delle funzioni dei SUAP alle Camere di Commercio;
* iniziative di informazione, promozione e formazione relative al riordino dei SUAP;
* iniziative da porre in essere per siglare accordi territoriali e nazionali con gli enti terzi titolari di endoprocedimenti in capo ai SUAP.
* il 27.04.2016 è stato stipulato un nuovo protocollo d’intesa tra Anci, Unioncamere ed Infocamere con lo scopo primario di accrescere i contenuti informativi e i servizi del portale mettendo a disposizione le reciproche competenze e strutture organizzative;
* il 22.01.2019 la Regione Marche ha deliberato con proprio atto di Giunta n. 38 un protocollo d’intesa con la Camera di Commercio delle Marche con cui si intende favorire la competitività del sistema impresa attraverso adeguati processi di modernizzazione e semplificazione dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e imprese andando a sostenere tra l’altro le iniziative volte alla telematizzazione degli adempimenti SUAP e connessi come da protocollo nazionale Unioncamere/ANCI.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente Convenzione, tra i Comuni come prima rappresentati

# SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. **Oggetto, Finalità e Principi**

La presente Convenzione ha per oggetto la gestione delle attività del SUAP in forma associata tra i Comuni di Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Montappone, Monte Vidon Corrado, Belmonte Piceno che individuano il Comune di Sant’Elpidio a Mare quale Comune capofila.

L’organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:

* + massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
	+ rispetto dei termini e, ove possibile, anticipazione degli stessi, tenuto conto della reale situazione organizzativa;
	+ rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
	+ divieto di aggravamento del procedimento e tensione costante alla semplificazione del medesimo, eliminando tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
	+ standardizzazione della modulistica e delle procedure;
	+ trasparenza e leale collaborazione amministrativa tra Comune capofila e Comuni associati;
	+ economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Le parti si danno reciprocamente atto che la gestione associata del SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i comuni convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure di propria competenza, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico del territorio.

Restano salvi ed impregiudicati in capo ad ogni singola Amministrazione Comunale i compiti, i provvedimenti e le competenze relativi al controllo ed alla verifica del territorio e delle attività ivi insediate. Ciascun Comune conserva altresì i poteri di autorizzazione ed ordinanza previsti dalle leggi e dai rispettivi regolamenti.

**Il Comune Capofila** istituisce il SUAP secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 2, dell’allegato tecnico al DPR 160/2010, attestando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, lettera a) e lettera a bis) del Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge

133/2008, ed all’art. 2, comma 2, del DPR 160/2010, trasmettendo tale attestazione al Ministero per lo Sviluppo Economico; anche i comuni associati si impegnano ad accreditarsi e mantenere aggiornate le relative informazioni, nelle forme previste dal citato DPR.

A far data dal termine di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del DPR 160/2010, fissato dalla presente Convenzione nel giorno 13 maggio 2019, il **Comune Capofila** esercita attraverso il SUAP tutte le funzioni di competenza dei Comuni associati relative alle attività produttive che le vigenti disposizioni e la presente convenzione attribuiscono allo stesso. Ad ogni Comune firmatario della presente Convenzione verrà applicato, qualora approvato, il Regolamento di funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive.

# Durata

La durata dell’esercizio in forma associata del SUAP è stabilita in tre anni a decorrere dal momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dagli Enti aderenti tramite specifica deliberazione dell’organo competente.

I Comuni aderenti potranno recedere formalmente dalla Convenzione anche durante la sua validità, entro il 30 settembre di ogni anno e con effetto dal 1°gennaio dell’anno successivo, fatta salva la corresponsione degli importi dovuti fino al recesso.

Il Comune capofila si impegna, sei mesi prima della scadenza, ad incontrare i Comuni associati per definire modalità e tempi per la stipula della nuova Convenzione.

# Funzioni

Il SUAP in forma associata è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché quelli relativi ad azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni, inclusi i relativi elaborati tecnici ed allegati, concernenti le attività di cui al comma precedente insediate nei territori dei Comuni associati, sono presentati esclusivamente ed in modalità telematica al SUAP del **Comune Capofila**, secondo quanto disciplinato dal DPR 160/2010 e relativo allegato tecnico.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione; l’inoltro, sempre in via telematica, della pratica sarà effettuato anche nei confronti dei Comuni associati interessati dalla localizzazione dell’attività.

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica ed in tempi celeri, in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, del patrimonio storicoartistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP. Gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal

Comune, interessate al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, ovvero atti a contenuto negativo, comunque denominati, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP, per via telematica, tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Il responsabile del SUAP gestito in forma associata è referente dell'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni od altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

Rientrano nella competenza del SUAP i procedimenti dove è espressamente previsto dalla specifica normativa vigente in materia il raccordo e l’unificazione delle procedure, quali ad esempio le nuove norme di prevenzione incendi nei casi dettati dall’art. 10 del D.P.R. n. 151/2011.

# Modalità di gestione

Il SUAP provvede alla verifica formale della documentazione presentata secondo quanto stabilito dall’art. 19 della Legge n. 241/1990 e succ. mod. e dal D.P.R. n. 160/2010, e:

* + in caso di procedimento automatizzato, rilascia all’utente la ricevuta di avvenuta presentazione della pratica prevista dal Capo III del D.P.R. n. 160/2010 e procede contestualmente all'inoltro della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;
	+ in caso di procedimento ordinario, comunica l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e succ. mod. e richiede il parere di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento, indicando i termini massimi per la chiusura della pratica secondo quanto disposto dal Capo IV del D.P.R. n. 160/2010. Al SUAP Capofila compete l’eventuale emanazione di provvedimenti connessi all’istanza e la chiusura del procedimento, la comunicazione finale ed il rilascio del titolo abilitativi. Dell’esito del procedimento e dell’intero iter viene informato il Referente individuato dal Comune associato (in assenza il Segretario).

I Comuni aderenti alla presente Convenzione attribuiscono al SUAP associato le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia Produttiva, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 4, comma 6, del DPR 160/2010.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione ed i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica tra le amministrazioni interessate dal procedimento, ivi compresi i Comuni associati, secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, del DPR 160/2010.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione, come previsto dal DPR 160/2010, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

# Responsabili e Organizzazione

**Il Comune di Sant’Elpidio a Mare** in qualità di comune capofila individua un Dirigente /Funzionario, e relativo sostituto, quale responsabile del SUAP gestito in forma associata. A sua volta, ciascun Comune associato individua, in modo congruente con la propria struttura organizzativa, un referente/responsabile dei rapporti con il **Comune Capofila,** e relativo sostituto. Delle designazioni effettuate deve essere sempre data immediata comunicazione al **Comune Capofila**. Come previsto dal DPR 160/2010, in caso di mancata designazione le funzioni di responsabile del SUAP, o di referente per ogni Comune associato, sono svolte dal Segretario Comunale.

Ai Responsabili/Referenti compete l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e/o la cura degli endoprocedimenti di competenza di ciascuna amministrazione comunale per i procedimenti interessati dalla presente Convenzione.

Il responsabile del SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **cura l'informazione - attraverso il portale impresainungiorno.gov - in relazione:**

1. agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del Dpr 160/2010, indicando quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
2. alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
3. alle informazioni garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

Per il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie strutture il Responsabile del **Comune Capofila** può indire, senza particolari formalità, una Conferenza dei Referenti comunali dei Comuni associati, che viene comunque convocata almeno una volta l’anno.

Nell’ambito della Conferenza dei Referenti comunali dei Comuni associati, costituita in attuazione della convenzione di cui in premessa, è istituito un tavolo tecnico permanente fra i responsabili dei SUAP gestiti in forma associata.

Ciascuno comune associato si impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo congruente con quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare l’omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del SUAP.

I comuni associati si impegnano altresì a stanziare, nei rispettivi bilanci, le somme necessarie, sulla base di criteri stabiliti dalla presente convenzione, per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Allo scopo di realizzare i fini e gli obiettivi della presente Convenzione è istituita la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni convenzionati.

La conferenza dei Sindaci è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

La Conferenza è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta motivata di uno dei componenti e comunque almeno con cadenza annuale.

# Dotazione tecnologica

Ai sensi del DPR 160/2010, i Comuni aderenti alla presente convenzione dispongono delle dotazioni tecnico-informatiche necessarie per l’avvio del SUAP:

# per il Comune Capofila

1. casella di PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la documentazione dalle imprese, inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti, trasmettere atti, comunicazioni e relativi allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico;
2. firma digitale, rilasciata al Responsabile dello Sportello per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;
3. applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;
4. sito web del SUAP o area ad esso riservata nell’ambito del sito istituzionale, in cui siano pubblicate informazioni sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche.

# per il Comune associato:

* + casella PEC;
	+ firma digitale rilasciata al responsabile/referente individuato in seno all’organizzazione del comune, che interagisce con il responsabile del SUAP del **Comune Capofila**
	+ applicativo software per la lettura dei documenti firmati digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web.
	+ Area riservata al SUAP nell’ambito del sito istituzionale con inserito il link del Comune capofila, in cui siano pubblicate informazioni sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche.

# Formazione e aggiornamento

I Comuni associati perseguono la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa.

A tal fine, lo Sportello Unico del **Comune Capofila** programma e cura in modo uniforme, in attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza dei Referenti e compatibilmente con le risorse disponibili, la formazione, l’addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati agli Sportelli Unici dei Comuni associati, nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale

delle altre strutture dei medesimi Comuni che interagiscono con il procedimento unico per le attività produttive.

# Informazione promozione

Presso ciascun comune associato è istituito un punto informativo che curerà l’informativa di carattere preliminare all’utenza e suoi delegati, sotto la responsabilità dei singoli referenti comunali e con il coordinamento garantito dal responsabile del SUAP capofila.

Nell’ambito delle attività di carattere promozionale, il SUAP del **Comune Capofila** pone in essere, in attuazione di quanto concordato in sede di Conferenza dei Referenti, tutte le iniziative idonee a diffondere la conoscenza del territorio e delle sue potenzialità economico-produttive in stretta collaborazione con gli Uffici comunali e sovracomunali

# Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente alia gestione associata è determinata come segue:

1. Comune di Servigliano *in misura pari a forfettari € 1.100 (millecento) per anno solare.*
2. Comune di Montappone *in misura pari a forfettari € 870 (ottocentosettanta) per anno solare.*
3. Comune di Monte Vidon Corrado *in misura pari a forfettari € 480 (quattrocentoottanta) per anno solare.*
4. Comune di Belmonte Piceno *in misura pari a forfettari € 450 (quattrocentocinquanta) per anno solare.*

Tali quote potranno essere soggette a revisione annuale da concordarsi in sede di conferenza dei Sindaci, in relazione alle verifiche operative che si potranno effettuare solo a regime consuntivo.

Sono in ogni caso a carico di ciascun comune associato le spese relative all’esercizio diretto delle funzioni a carico della singola scrivania dello Sportello Unico associato.

Qualora alla gestione associata dello Sportello Unico per le Imprese, dovessero essere concessi dei finanziamenti, questi dovranno essere utilizzati con criteri da concordare nella conferenza dei responsabili e da sottoporre all'approvazione delle rispettive Giunte Comunali, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico dei Comuni associati al SUAP.

Il pagamento della quota spettante a ciascun Comune a favore del Comune di Sant’Elpidio a Mare dovrà essere versata entro il 30 settembre di ogni anno.

# Controversie

Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa agli organi competenti secondo la normativa vigente.

# Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si à rinvio alle norme di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali in quanto applicabili.

# Tutela dei dati e sicurezza

Il Comune capofila, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento Privacy”) opera quale Titolare del trattamento dei dati inerenti le pratiche ad esso trasmesse tramite il SUAP, impegnandosi a tal fine a

garantire la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti a carico del Titolare dalla normativa vigente.

In particolare, il Comune capofila si impegna a far accedere alla piattaforma camerale di gestione del SUAP soltanto i soggetti abilitati, adottando ogni cautela organizzativa finalizzata ad impedire accessi illegittimi e non consentiti.

In qualità di Titolare del trattamento, il Comune capofila nomina la Camera di Commercio, in qualità di erogatore del Servizio, Responsabile esterno del trattamento dei suddetti dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento Privacy.

Il Comune capofila, inoltre, autorizza la Camera di Commercio a nominare ulteriori Responsabili esterni del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati per conto del Titolare.

La Camera di Commercio, in qualità di Responsabile del trattamento dovrà:

* + fornire al Titolare, a semplice richiesta e con le modalità indicate da quest’ultimo, tutti i dati e le informazioni che consentano al Titolare medesimo di adempiere ai propri obblighi;
	+ curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Privacy e, in generale, dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
	+ mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio, tenendo conto, in special modo, dei rischi che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
	+ fornire al Titolare, a semplice richiesta e con le modalità indicate da quest’ultimo, tutti i dati e le informazioni oggetto dei trattamenti affidati;
	+ assistere il Titolare al fine di soddisfare l’obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti di accesso ai dati personali da parte dell’interessato;
	+ compiere tempestivamente quanto necessario per conformarsi a richieste pervenute dal Garante o dall’Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell’Ordine;
	+ garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
	+ in caso di violazione di dati personali, informare il Titolare del trattamento senza ritardo e collaborare attivamente con questo nella raccolta documentale e in tutte le attività connesse all’eventuale notifica all’Autorità Garante e ai soggetti interessati;
	+ imporre agli eventuali ulteriori Responsabili del trattamento, da essa nominati, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nelle presenti condizioni, prevedendo in particolare garanzie sufficienti affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento Privacy;
	+ cancellare o restituire, su scelta del Titolare, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei Servizi relativi al trattamento;
	+ mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto del presente articolo e

consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;

* + osservare le disposizioni dettate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con riferimento ai dati degli utenti acquisiti per il tramite del Sistema pubblico dell’identità digitale. In particolare, il Responsabile si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall’utente.

# Norma finale

Della presente convenzione viene dato pubblico avviso mediante affissione all’Albo Pretorio dei Comuni aderenti e sul sito internet istituzionale del Comune capofila, per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Della presente convenzione, repertoriata dal Comune capofila di Sant’Elpidio a Mare, viene data comunicazione alla Regione Marche, alla Prefettura di Fermo, alla Questura di Fermo, alla Provincia di Fermo, all’A.S.U.R. Marche della Provincia di Fermo, al Dipartimento Provinciale di Fermo dell’A.R.P.A.M. delle Marche, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, nonché ai Ministeri della Funzione Pubblica e dell'Industria.

Le parti leggono e sottoscrivono la presente convenzione, avendola riconosciuta conforme alle volontà espresse.

Sant’Elpidio a Mare,

per il Comune di Sant’Elpidio a Mare

per il Comune di Servigliano per il Comune di Montappone

per il Comune di Monte Vidon Corrado